ATTI UFFICIALI

Documenti ed Informazioni su Statuti - 21/05/2018 10:43:35

Documento Richiesto

Ragione Sociale: TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indirizzo: VICENZA 00185 ROMA RM

CCIAA: RM NREA: 1526501

Documento: STATUTO



STATUTO

TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA VICENZA 29

Numero REA: RM - 1526501 Codice fiscale: 14518621009

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

See 3 1 20 1 3 1 3 8 5 8 / 12357

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO- DURATA

Art. 1

1.1 È costituita tra produttori e importatori di pneumatici, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., una società consortile per azioni, a scopo mutualistico secondo quanto previsto dall'articolo 4, del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, denominata:

"TYRE COBAT Società Consortile a Responsabilità Limitata" in breve
"TYRE COBAT SCARL"

Art. 2

2.1 La società consortile ha sede legale nel territorio del Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze.

2.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne tutti i rapporti sociali, è quello risultante al Registro delle Imprese o quello successivamente comunicato all'Organo amministrativo con raccomandata A.R.

Art. 3

3.1 La società consortile agisce per le finalità previste dal D.lgs. 152/06 - art. 228 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e del relativo D.M. 11 aprile 2011, n. 82 ed ha per oggetto, al fine di proteggere l'ambiente, l'esercizio delle seguenti attività, garantendo la copertura su tutto il territorio nazionale:

- la gestione dei pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo prevenendone la formazione, favorendone il riutilizzo, ottimizzandone la raccolta, il riciclo dei materiali e il recupero termico, effettuando inoltre tutte le comunicazioni previste dai commi del citato D.M. n. 82/2011, la preparazione e l'invio del rendiconto economico e del bilancio d'esercizio corredato di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Autorità competente e l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso cui rendere tracciabili i flussi quantitativi di PFU;
- la gestione dei pneumatici fuori uso provenienti dalla demolizione dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e/o dell'art. 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, comunque, del D.M. 11 aprile 2011 n. 82;
- l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi; la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione dei pneumatici fuori uso.

La società consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:

- alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;
- alle possibilità di evoluzione e modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;
- alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.
- A tali fini la società consortile potrà promuovere o partecipare a





progettazione di nuovi prodotti o processi ed alla produzione di prototipi, per mero scopo di ricerca, e potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la società consortile si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e successive

La società consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione dei pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o società.

modifiche, integrazioni e norme attuative. Effettua le opportune azioni,

anche legali, nell'interesse dei soci.

Potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi.

È comunque escluso lo svolgimento di ogni attività per cui la legge prevede l'iscrizione in un Albo professionale o in un Registro riservato e l'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art A

4.1 La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

- 5.1 Il capitale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila), suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.
- 5.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle quote eventualmente rimaste inoptate.
- 5.5 L'Organo Amministrativo è autorizzato ad aumentare il capitale sociale, una o più volte, fino ad euro 100.000,00 (centomila) nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

L'Organo Amministrativo provvederà alla pubblicazione della modifica del capitale sociale eseguita in attuazione della presente disposizione.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La società consortile potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito), nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che non risulti diversamente dal titolo, il finanziamento dei soci a favore della società si presume effettuato a titolo infruttifero.

QUOTE

Art. 8

- 8.1 Salvo diversa deliberazione in tal senso, a ciascun socio è assegnata una quota proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
- 8.2 Ai sensi dell'art. 2468 3° co cc, la determinazione del numero e la nomina dei membri dell'organo amministrativo, è riservata esclusivamente alle società CUBE ECOLOGIA SRL., BOX3 S.R.L. e COBAT TECH S.P.A., che hanno costituito la presente società.
- 8.3 Le quote sono sottoscritte dai produttori o importatori di pneumatici (soci aderenti) in possesso dei requisiti individuati dall'Organo Amministrativo.

Art. 9

9.1 Alla società è vietato l'acquisto di quote proprie.

TRASFERIMENTO - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Art. 10

10.1 Le quote sono liberamente trasferibile per atto tra vivi, purché questi rivestano la qualifica di produttore o importatore di pneumatici salvo il diritto di prelazione delle altre quote.

Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci od a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore della società direttamente o indirettamente controllante la società socia oppure della società da questa direttamente o indirettamente controllata.
- 2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento, qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo comma 18. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.
- 3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.
- 4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso






- e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.
- 5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. L'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.
- 6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 7. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo questi può richiedere la nomina di un arbitratore al presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma, dandone notizia all'Organo Amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 8. L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.
- 9. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'Organo Amministrativo ed al proponente precisandosi che:
- a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.
- 10. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:
- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente;
- b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al comma 11;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.
- 11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione

dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

- 12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessagli per revocare la sua proposta), l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.
- 13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.
- 15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.
- 16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.
- 17. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.
- 18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.
- 19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.





Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

- 10.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Organo Amministrativo.
- 10.3 Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società consortile la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione della quota da alienare.
- L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.
- 10.4 L'Organo Amministrativo delibera con le maggioranze di cui all'articolo 18.4 del presente statuto.
- La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante agli atti della società la decisione sul gradimento.
- 10.5 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota.
- 10.6 Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria quota potrà recedere dalla società consortile.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

- 11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci quando ne facciano richiesta portatori di quote pari almeno al 20% del capitale sociale; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.
- 11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.
- 11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso

di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

- 11.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
- 12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

- 13.1 Possono intervenire all'Assemblea i soli soci che alla data dell'Assemblea stessa abbiano diritto al voto risultando al Registro Imprese.
- 13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
- È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il delegato non può rappresentare più di venti soci.
- 13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.





- 13.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14

atto nei relativi verbali:

14.1 Ogni quota, salvo quanto previsto dal precedente 8.2, attribuisce il diritto di voto.

Il socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale di partecipazione.

14.2 L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

14.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 La società consortile è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un

minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

- 16.2 La nomina degli amministratori, fermo quanto stabilito al precedente art. 8.2, spetta all'assemblea ordinaria dei soci.
- 16.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
- 16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17

- 17.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo inferiore ad un esercizio e superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo corrispondente a tre esercizi.
- 17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
- 17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.
- 17.4 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Art. 18

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione:
- a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina;
- b) viene convocato dal Presidente mediante avviso comunicato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal organo di controllo; nel caso di due soli amministratori è sufficiente la richiesta dell'altro membro





o del organo di controllo.

- 18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi.
- 18.3 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà convocarsi l'assemblea dei soci per le elezioni consequenti.

Qualora il Consiglio sia composto da soli due membri la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei due provocherà la decadenza dell'intero Consiglio.

- 19.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

- 19.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 19.4 Al Consiglio di Amministrazione, ove nominato, competono, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società:
- l'emissione di titoli di debito.
- 19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 20

20.1 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22

- 22.1 La società può procedere alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore.
- La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
- 22.2 L'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 22.3 Nei casi di nomina dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art.23

- 23.1 L'Organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da iscritti nei registri dei revisori contabili, potrà essere collegiale o monocratico.
- Nel caso di nomina dell'Organo di controllo collegiale esso sarà composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea stessa nominerà il Presidente, e da due supplenti.
- 23.2 Per i requisiti, la durata in carica, la retribuzione, i poteri, doveri ed



Luje M.

il funzionamento dell'organo di controllo si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24

24.1 A meno che la legge richieda necessariamente che il controllo contabile sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea ordinaria decide se affidare il controllo contabile all'Organo di Controllo di cui al precedente 22.1 ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

24.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutta o parte della loro quota, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso:
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 25.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota per la quale esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 26.

Art. 26

26.1 Nel caso di recesso o di esclusione, in considerazione dello scopo

consortile della Società, al socio uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione sottoscritta e versata in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo e detratte le somme ancora dovute alla Società.

26.2 A titolo di risarcimento del danno, in caso di esclusione per inadempimento, l'Organo Amministrativo può deliberare l'acquisizione gratuita della quota del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 27

- 27.1 L'esclusione del socio avviene con decisione dell'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che, alternativamente:
- a) è dichiarato fallito;
- b) negli altri casi previsti dalla legge.
- 27.2 È escluso di diritto il Socio che cessi la propria attività o che sia ammesso ad una procedura concorsuale, con esclusione dell'Amministrazione Controllata.
- 27.3 Il socio che versi in una o più delle situazioni che determinino l'esclusione può venire immediatamente sospeso dalla partecipazione alle attività della società consortile, per decisione dell'Organo Amministrativo, il quale convoca l'Assemblea perché deliberi in merito.
- 27.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni. Il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 30.
- 27.6 La liquidazione della partecipazione del socio escluso avviene secondo le modalità, i criteri e nei termini previsti dal precedente art.26.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

- 28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 28.3 Dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal bilancio dovrà essere dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 28.4 La società non può distribuire ai soci l'avanzo di amministrazione dell'esercizio né le riserve generate con avanzi di amministrazione di esercizio.
- 28.5 Gli avanzi di amministrazione risultanti dal bilancio approvato, dedotti gli accantonamenti previsti dalla legge, saranno devoluti a copertura dei costi di gestione degli eventuali stock storici come dall'articolo 3, comma 5 del D.M. 82/2011, ed alla diminuzione del contributo per gli anni successivi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30

Jun

Richiesta: OSCDBDD0 del 21/05/2018 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 24-04-2018

TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...

Codice fiscale: 14518621009

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazione e Internazionale di Roma.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Allegato A all'affo Rep. 138858/12357

Assemblea straordinaria della società "TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Roma, Via Vicenza n. 29, capitale sociale di Euro 20.000,00, versato per euro 5.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di e codice fiscale e partita I.V.A. 14518621009, R.E.A. n. .1526501.
Convocazione il 23 aprile 2018 alle ore

presso Roma, Via Giuseppe Marchi n. 10

FOGLIO PRESENZE DEI SOCI

SOCIO	PARTECIPAZIONE	FIRMA
COBAT TECH S.P.A.		P.D. T. SIEVOID
CUBE ECOLOGIA SRL		40/30
BOX3 S.R.L.		With Cow
	ALF CHARLES	
	Authorized National Control	
	nv-a	

Richiesta: OSCDBDD0 del 21/05/2018 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 24-04-2018

TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...

Codice fiscale: 14518621009

Marin more B 201 June 1 20/2 138858/12357

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO- DURATA

Art. 1

1.1 È costituita tra produttori e importatori di pneumatici, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., una società consortile per azioni, a scopo mutualistico secondo quanto previsto dall'articolo 4, del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, denominata:

"TYRE COBAT Società Consortile a Responsabilità Limitata" in breve "TYRE COBAT SCARL"

Art. 2

- 2.1 La società consortile ha sede legale nel territorio del Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze.
- 2.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne tutti i rapporti sociali, è quello risultante al Registro delle Imprese o quello successivamente comunicato all'Organo amministrativo con raccomandata A.R.

- 3.1 La società consortile agisce per le finalità previste dal D.lgs. 152/06 art. 228 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e del relativo D.M. 11 aprile 2011, n. 82 ed ha per oggetto, al fine di proteggere l'ambiente, l'esercizio delle seguenti attività, garantendo la copertura su tutto il territorio nazionale:
- la gestione dei pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo prevenendone la formazione, favorendone il riutilizzo, ottimizzandone la raccolta, il riciclo dei materiali e il recupero termico, effettuando inoltre tutte le comunicazioni previste dai commi del citato D.M. n. 82/2011, la preparazione e l'invio del rendiconto economico e del bilancio d'esercizio corredato di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Autorità competente e l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso cui rendere tracciabili i flussi quantitativi di PFU;
- la gestione dei pneumatici fuori uso provenienti dalla demolizione dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e/o dell'art. 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, comunque, del D.M. 11 aprile 2011 n. 82;
- l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi; la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione dei pneumatici fuori uso.
- La società consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:
- alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;
- alle possibilità di evoluzione e modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;
- alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.

A tali fini la società consortile potrà promuovere o partecipare a



TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...

Codice fiscale: 14518621009

progettazione di nuovi prodotti o processi ed alla produzione di prototipi, per mero scopo di ricerca, e potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la società consortile si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Effettua le opportune azioni, anche legali, nell'interesse dei soci.

La società consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione dei pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o società.

Potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi.

È comunque escluso lo svolgimento di ogni attività per cui la legge prevede l'iscrizione in un Albo professionale o in un Registro riservato e l'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art 4

4.1 La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinguanta).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

- 5.1 Il capitale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila), suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.
- 5.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle quote eventualmente rimaste inoptate.
- 5.5 L'Organo Amministrativo è autorizzato ad aumentare il capitale sociale, una o più volte, fino ad euro 100.000,00 (centomila) nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

L'Organo Amministrativo provvederà alla pubblicazione della modifica del capitale sociale eseguita in attuazione della presente disposizione.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La società consortile potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito), nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che non risulti diversamente dal titolo, il finanziamento dei soci a favore della società si presume effettuato a titolo infruttifero.

QUOTE

Art. 8

- 8.1 Salvo diversa deliberazione in tal senso, a ciascun socio è assegnata una quota proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
- 8.2 Ai sensi dell'art. 2468 3° co cc, la determinazione del numero e la nomina dei membri dell'organo amministrativo, è riservata esclusivamente alle società CUBE ECOLOGIA SRL., BOX3 S.R.L. e COBAT TECH S.P.A., che hanno costituito la presente società.
- 8.3 Le quote sono sottoscritte dai produttori o importatori di pneumatici (soci aderenti) in possesso dei requisiti individuati dall'Organo Amministrativo.

Art. 9

9.1 Alla società è vietato l'acquisto di quote proprie.

TRASFERIMENTO - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Art. 10

10.1 Le quote sono liberamente trasferibile per atto tra vivi, purché questi rivestano la qualifica di produttore o importatore di pneumatici salvo il diritto di prelazione delle altre quote.

Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci od a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore della società direttamente o indirettamente controllante la società socia oppure della società da questa direttamente o indirettamente controllata.
- 2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento, qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo comma 18. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.
- 3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.
- 4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso





Richiesta: OSCDBDD0 del 21/05/2018

Statuto aggiornato al 24-04-2018

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Codice fiscale: 14518621009

- e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo
- 5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. L'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.
- 6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 7. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo questi può richiedere la nomina di un arbitratore al presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma, dandone notizia all'Organo Amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 8. L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.
- 9. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'Organo Amministrativo ed al proponente precisandosi che:
- a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.
- 10. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:
- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente;
- b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al comma 11;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.
- 11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione

dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

- 12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessagli per revocare la sua proposta), l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.
- 13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.
- 15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.
- 16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.
- 17. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.
- 18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.
- 19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.



Lupe Pall.

Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

- 10.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Organo Amministrativo.
- 10.3 Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società consortile la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione della quota da alienare.
- L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.
- 10.4 L'Organo Amministrativo delibera con le maggioranze di cui all'articolo 18.4 del presente statuto.
- La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante agli atti della società la decisione sul gradimento.
- 10.5 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota.
- 10.6 Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria quota potrà recedere dalla società consortile.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

- 11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci quando ne facciano richiesta portatori di quote pari almeno al 20% del capitale sociale; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.
- 11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.
- 11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso

di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

- 11.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
- 12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

- 13.1 Possono intervenire all'Assemblea i soli soci che alla data dell'Assemblea stessa abbiano diritto al voto risultando al Registro Imprese.
- 13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
- È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il delegato non può rappresentare più di venti soci.
- 13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.





- 13.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14

14.1 Ogni quota, salvo quanto previsto dal precedente 8.2, attribuisce il diritto di voto.

Il socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale di partecipazione.

14.2 L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

14.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 La società consortile è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un

minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

- 16.2 La nomina degli amministratori, fermo quanto stabilito al precedente art. 8.2, spetta all'assemblea ordinaria dei soci.
- 16.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
- 16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17

- 17.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo inferiore ad un esercizio e superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo corrispondente a tre esercizi.
- 17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
- 17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.
- 17.4 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione:
- a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina;
- b) viene convocato dal Presidente mediante avviso comunicato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
- Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal organo di controllo; nel caso di due soli amministratori è sufficiente la richiesta dell'altro membro





o del organo di controllo.

- 18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi.
- 18.3 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà convocarsi l'assemblea dei soci per le elezioni conseguenti.

Qualora il Consiglio sia composto da soli due membri la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei due provocherà la decadenza dell'intero Consiglio.

- 19.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

- 19.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 19.4 Al Consiglio di Amministrazione, ove nominato, competono, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società:
- l'emissione di titoli di debito.
- 19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 20

20.1 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22

- 22.1 La società può procedere alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore.
- La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
- 22.2 L'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 22.3 Nei casi di nomina dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

- 23.1 L'Organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da iscritti nei registri dei revisori contabili, potrà essere collegiale o monocratico.
- Nel caso di nomina dell'Organo di controllo collegiale esso sarà composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea stessa nominerà il Presidente, e da due supplenti.
- 23.2 Per i requisiti, la durata in carica, la retribuzione, i poteri, doveri ed





il funzionamento dell'organo di controllo si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24

24.1 A meno che la legge richieda necessariamente che il controllo contabile sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea ordinaria decide se affidare il controllo contabile all'Organo di Controllo di cui al precedente 22.1 ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

24.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutta o parte della loro quota, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso:
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 25.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota per la quale esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 26.

Art. 26

26.1 Nel caso di recesso o di esclusione, in considerazione dello scopo

consortile della Società, al socio uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione sottoscritta e versata in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo e detratte le somme ancora dovute alla Società.

26.2 A titolo di risarcimento del danno, in caso di esclusione per inadempimento, l'Organo Amministrativo può deliberare l'acquisizione gratuita della quota del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 27

- 27.1 L'esclusione del socio avviene con decisione dell'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che, alternativamente:
- a) è dichiarato fallito;
- b) negli altri casi previsti dalla legge.
- 27.2 È escluso di diritto il Socio che cessi la propria attività o che sia ammesso ad una procedura concorsuale, con esclusione dell'Amministrazione Controllata.
- 27.3 Il socio che versi in una o più delle situazioni che determinino l'esclusione può venire immediatamente sospeso dalla partecipazione alle attività della società consortile, per decisione dell'Organo Amministrativo, il quale convoca l'Assemblea perché deliberi in merito.
- 27.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni. Il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 30.
- 27.6 La liquidazione della partecipazione del socio escluso avviene secondo le modalità, i criteri e nei termini previsti dal precedente art.26.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

- 28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 28.3 Dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal bilancio dovrà essere dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 28.4 La società non può distribuire ai soci l'avanzo di amministrazione dell'esercizio né le riserve generate con avanzi di amministrazione di esercizio.
- 28.5 Gli avanzi di amministrazione risultanti dal bilancio approvato, dedotti gli accantonamenti previsti dalla legge, saranno devoluti a copertura dei costi di gestione degli eventuali stock storici come dall'articolo 3, comma 5 del D.M. 82/2011, ed alla diminuzione del contributo per gli anni successivi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30

Jun

Richiesta: OSCDBDD0 del 21/05/2018 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 24-04-2018

TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...

Codice fiscale: 14518621009

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazione e Internazionale di Roma.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Richiesta: OSCDBDD0 del 21/05/2018 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 24-04-2018

TYRE COBAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...

Codice fiscale: 14518621009

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 3, 4, 5 DEL D.L. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE." IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

RILASCIATA IN LADISPOLI ALLA DATA DELLA FIRMA DIGITALE
BRUNO CESARINI NOTAIO IN LADISPOLI